

Obbligo assicurativo e premio Inail

13 Maggio 2010

A seguito dell'emanazione del Decreto Interministeriale n. 49281/09, che riconosce ai datori di lavoro la facoltà di utilizzare i lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione o riqualificazione professionale l'Inail, con l'allegata nota n. 18/10, ha fornito alcune indicazioni relative agli obblighi assicurativi.

In particolare l'Istituto, nel ricordare che possono essere utilizzati nei citati progetti i lavoratori sospesi in Cigo, Cigs, contratti di solidarietà, cassa integrazione guadagni in deroga o sospesi ai sensi dell'art. 1 della L. n. 2/09, ha ribadito che i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai suddetti lavoratori, utilizzati nei progetti di formazione o riqualificazione professionale, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

Ai fini assicurativi, per i lavoratori sospesi ad orario ridotto, i datori di lavoro continueranno ad applicare il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro, ossia continueranno ad applicare il tasso del premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive retribuibili dal datore di lavoro.

Per i lavoratori sospesi a zero ore, invece, il calcolo del premio assicurativo sarà effettuato in base alla retribuzione di ragguglio pari al minimale di rendita ed al tasso di tariffa del 5 per mille, corrispondente al tasso relativo alla voce di tariffa 0611 compresa nell'ambito della Gestione Artigianato, ai sensi dell'art. 4, co. 4, del Decreto Interministeriale n. 49281/09.

In tale ultima circostanza i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare la denuncia di variazione, nonchè la comunicazione all'Inail dei dati relativi ai lavoratori, nome e cognome, codice fiscale e data del progetto, interessati dai progetti di formazione e riqualificazione.

[2775-Circolare Inail n. 18-10.pdf](#)[Apri](#)